

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **100/1973** (ECLI:IT:COST:1973:100)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Udienza Pubblica del **30/05/1973**; Decisione del **14/06/1973**

Deposito del **27/06/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6749**

Atti decisi:

N. 100

ORDINANZA 14 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 169 del 4 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 108 del r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269 (legge di registro), e dell'art. 118, primo comma, n. 2, dello stesso r.d., modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dall'art. 7 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B (provvedimenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Steinmann Elena e Castagnone Maria, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile indicato in epigrafe, il pretore di Roma, in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sulla contestata esistenza di un contratto verbale di locazione, antecedente a quello prodotto dall'attrice, e del quale la convenuta non era in grado di provare l'avvenuta registrazione, ha ritenuto preclusa la propria pronuncia dalle disposizioni della legge del registro che vietano alle parti di far valere in giudizio gli atti soggetti a registrazione e non registrati, e ai giudici civili di pronunciare sentenze in base agli atti medesimi;

che il pretore di Roma ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118, primo comma, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed ha Conseguentemente sollevato d'ufficio detta questione.

Considerato che, in attuazione del principio direttivo enunciato dall'art. 7, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria ("eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei proprii diritti e interessi legittimi"), con l'art. 63, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro), è stato stabilito che il divieto di allegare o enunciare atti non registrati "non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici ed arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali", salvo l'obbligo, che per i giudizi civili è posto a carico del cancelliere, di comunicare tali atti al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento emesso in base agli atti medesimi;

che si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.